



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO LEGALE - ACCESSO AGLI ATTI - PRIVACY - CONTROLLO ATTI

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 130 del 31/05/2021

Oggetto: ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, PRIMA SEZIONE CIVILE, N. 3629 DEL 07/10/2021, DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12/02/2021. - RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO E CITAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE. - INCARICO LEGALE.

IL PRESIDENTE

Premesso:

che con Ricorso ex-art. 702-bis c.p.c., unitamente al Decreto con cui il Giudice designato dal Tribunale di Parma fissava l'udienza di comparizione al 12/10/2016, notificati entrambi in data 14/04/2016 presso lo Studio dell'Avv. Massimo Rutigliano di Parma, già difensore dell'Ente nel giudizio radicato innanzi al T.A.R., Sezione di Parma, R.G. 167/2015, conclusosi con Sentenza 93/2016 di rigetto per carenza di giurisdizione, la Società Cooperativa "Lago Scuro" di Corniglio (PR), in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore, adiva il predetto Tribunale di Parma chiedendo:

in via cautelare ed urgente ex-art. 669-bis e ss. ed ex- art. 700, anche assumendo decreto inaudita altera parte ex-art. 669-sexies, comma 2, c.p.c.:

di annullare e/o sospendere l'efficacia della Determinazione Dirigenziale n. 658/2015 a firma del Responsabile Unico del Procedimento, relativa all'affidamento del servizio di gestione del Rifugio Lagoni in Località Bosco di Corniglio, avente ad oggetto "Rifugio Lagoni, risoluzione del contratto in avvio anticipato e consequenziale revoca degli atti 1345/2013 (aggiudicazione definitiva) e 1395/2013 (avvio anticipato del contratto), per grave inerzia dell'affidatario ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 163/2006", determinando anche "la decadenza della Società Lago Scuro dall'aggiudicazione definitiva e di "dare corso all'escussione della cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 75, comma 6°, del Codice, per la

mancata sottoscrizione del contratto nei tempi della normativa per fatto dell'aggiudicatario";
in via principale e nel merito:

di accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1421 C.C., l'inesistenza/nullità del rapporto di esecuzione anticipata del contratto d'appalto pubblico di servizi aggiudicato definitivamente dalla Provincia a favore della ricorrente ed oggetto della suddetta Determinazione Dirigenziale 658/2015, per violazione degli artt. 11, comma 9, e 19 del D.Lgs. 163/2006, nonché degli artt. 1418, comma 2°, 1325 e 1346 C.C.;

di accertare e dichiarare, l'inesistenza/inseguibilità del rapporto di esecuzione anticipata dell'appalto pubblico di servizi aggiudicato definitivamente dalla Provincia a favore della ricorrente e oggetto della suddetta Determinazione Dirigenziale 658/2015, alla data di adozione dell'atto di risoluzione e comunque alla data dei fatti imputati all'aggiudicataria a fondamento dell'atto di risoluzione/decadenza/revoca e qualificati di "grave inerzia";

di accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la mancata comprova di un "grave inadempimento delle obbligazioni del contratto tali da compromettere la buona riuscita dei lavori" imputabile all'aggiudicataria Soc. Coop. Lago Scuro, legittimante la risoluzione del contratto d'appalto pubblico ex-art. 136 del D.Lgs. 163/2006 e comunque l'inidoneità del comportamento descritto nella richiamata Determinazione Dirigenziale n. 658/2015 a legittimare la decadenza/revoca dall'aggiudicazione in base alla disciplina di legge (art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006) e di gara (artt. 15 e 16 del Capitolato d'Oneri);

di accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale della Provincia nel comportamento tenuto dopo l'aggiudicazione definitiva, nella fase prodromica alla stipulazione del contratto d'appalto oggetto di gara, per inosservanza del dovere di comportarsi secondo correttezza e buona fede, con riserva di comprova e quantificazione dei danni in separato giudizio e dall'esito della vertenza;

in via subordinata:

di accertare e dichiarare il diritto della Società Lago Scuro a sottoscrivere il contratto d'appalto di servizi alla stessa aggiudicato in modo inoppugnabile con la Determinazione Dirigenziale n. 1345 del 18/06/2013, esecutiva in pari data, ed a fronte dell'indisponibilità della Provincia a provvedere a ciò alle condizioni di legge in merito alla decorrenza dell'efficacia del contratto, pronunciando sentenza che producesse gli effetti del contratto non concluso ai sensi dell'art. 2932 C.C.;

Considerato:

che con provvedimento del 17/02/2017 reso nel Giudizio R.G. 1817/2016, depositato il successivo 22/02 e notificato al difensore dell'Ente Avv. Massimo Rutigliano di Parma, a mezzo PEC, il seguente 25/02, il Tribunale di Parma accoglieva parzialmente il ricorso avanzato dalla Società Cooperativa "Lago Scuro", dichiarando l'inesistenza del rapporto di esecuzione anticipata del contratto d'appalto a far tempo dal 23/01/2014, l'inesistenza di obbligazioni contrattuali a carico

della ricorrente al momento dell'emissione della Determina Dirigenziale n. 658 del 26/03/2015 e, per l'effetto, l'insussistenza del grave inadempimento richiamato nella Determina stessa, dichiarando inoltre la responsabilità precontrattuale della Provincia di Parma con conseguente condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio nonché, da ultimo, condannando la Provincia medesima al pagamento delle spese processuali sia della fase cautelare che di quella di merito;

che con Decreto Presidenziale n. 44/2017, veniva dato mandato all'Avvocato Massimo Rutigliano di Parma, professionista già individuato a mezzo idonea procedura comparativa ai fini della tutela dell'Ente nel giudizio di primo grado, congiuntamente all'Avv. Mauro Castagnetti di Bologna in qualità di domiciliatario, di proporre appello avverso il suddetto provvedimento del 17/02/2017, reso dal Tribunale di Parma nel Giudizio R.G. 1817/2016, depositato il successivo 22/02/2017; che la Corte d'Appello di Bologna, con Sentenza resa il 13/03/2018 nel giudizio R.G. 1037/2017, tra l'altro:

— dichiarava inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda della Cooperativa Lago Scuro SCRL, di accertamento dell'inesistenza della "grave inerzia dell'affidatario" in relazione alla revoca/decadenza dell'aggiudicazione definitiva n. 1345 del 18/06/2013 dal servizio di gestione del "Rifugio Lagoni", e ogni altra domanda connessa a tale dichiarazione di decadenza; nonché della domanda di accertamento della responsabilità precontrattuale della Provincia di Parma e di conseguente risarcimento dei danni;

— rigettava ogni altra domanda dell'appellante e dell'appellata;

— dichiarava interamente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio;

Considerato altresì:

che in forza di tali statuizioni e come espressamente affermato dall'Avv. Massimo Rutigliano con propria nota in data 13/03/2018, la Provincia di Parma vantava comunque titolo per chiedere la restituzione delle somme già corrisposte a controparte, a titolo di spese legali, in esecuzione dell'ordinanza di primo grado;

che la somma dovuta in restituzione da parte della Cooperativa Lago Scuro in ottemperanza al predetto provvedimento della Corte d'Appello di Bologna, ammontava pertanto, per intero, a quanto pagato dalla Provincia di Parma e, così, a €. 18.170,29; somma per il recupero della quale veniva dato mandato, in forza di Decreto Presidenziale n. 72 del 23/04/2018, all'Avv. Enrico Prost di Parma;

Considerata inoltre:

la non condivisione della suddetta Sentenza della Corte d'Appello di Bologna, nella parte in cui riteneva non dovuti alla Provincia di Parma i corrispettivi riferiti alla precedente esecuzione

anticipata del contratto e conseguente occupazione dell'immobile denominato "Rifugio Lagoni" da parte della citata Società Cooperativa "Lago Scuro" di Corniglio;

Dato atto:

che si riteneva pertanto di ricorrere in Corte di Cassazione avverso la Sentenza stessa per le parti che statuivano la soccombenza dell'Amministrazione, conferendo all'uopo apposito incarico legale; che, all'uopo, in esito a idonea procedura comparativa appositamente esperita tra n. 5 esperti in materia di diritto amministrativo e contratti pubblici nonché abilitati per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, mediante la richiesta di altrettante offerte, l'offerta migliore risultava corrispondere a quella prodotta dall'Avv. Luca Verderi di Parma del quale, al pari di quanto avvenuto rispetto agli altri partecipanti, venivano adeguatamente valutati il curriculum e l'offerta economica, come emerge da apposito verbale di comparazione conservato agli atti d'ufficio, ed al quale pertanto veniva conferito il mandato per l'adizione della Corte di Cassazione stessa, per i fini predetti, a mezzo Decreto Presidenziale n. 95 del 17/05/2018;

che tuttavia, nelle more dell'adizione della Corte di Cassazione medesima da parte di questa Amministrazione a mezzo del legale come sopra incaricato, la Società Cooperativa "Lago Scuro" di Corniglio (PR), con atto notificato all'Ente il 02/07/2018, proponeva a sua volta ricorso, sempre alla Corte di Cassazione – Sezioni Unite, asseritamente per motivi di giurisdizione, chiedendo peraltro l'annullamento:

— della Sentenza della Corte d'Appello di Bologna, resa pubblica tramite lettura del verbale nell'udienza del 13/03/2018, n. 697/2018, nel giudizio R.G. 1037/2017, comunicata dalla Cancelleria della Corte d'Appello di Bologna in data 05/04/2018 e non notificata, in relazione ai soli punti 2 e 4 in cui, in parziale riforma dell'Ordinanza del Tribunale di Parma impugnata dalla Provincia con appello notificato in data 27/03/2017, come già riportato, così statuiva:

“1. ferma la dichiarazione di inesistenza a far tempo dal provvedimento n. 123 del 23/01/2014 del rapporto di esecuzione anticipata del contratto d'appalto pubblico di servizi aggiudicato definitivamente dalla Provincia di Parma a Lago Scuro S.r.l. e la dichiarazione di insussistenza del grave inadempimento del medesimo rapporto di esecuzione anticipata:

2. dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda della Lago Scuro di accertamento dell'inesistenza della "grave inerzia dell'affidatario" in relazione alla revoca-decadenza dell'aggiudicazione definitiva n. 1345 del 18/06/2013 dal servizio di gestione del Rifugio "Lagoni" e ogni altra domanda connessa alla detta dichiarazione di decadenza; nonché della domanda di accertamento della responsabilità precontrattuale della Provincia di Parma e di conseguente risarcimento danni;

3. rigetta ogni altra domanda dell'appellante e dell'appellata;

4. dichiara interamente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.”;

Ritenuto:

da questa Presidenza che sussistessero comunque fondati motivi per resistere nel giudizio in Cassazione come sopra promosso dalla Società Cooperativa “Lago Scuro” di Corniglio (PR) e per procedere quindi, a tal fine, al conferimento in ogni caso di incarico legale per la tutela dell’Ente;

Dato atto:

che con Decreto Presidenziale n. 146 del 10/07/2018, per la tutela dell’Amministrazione nell’ambito del giudizio di cui sopra promosso innanzi alla Corte di Cassazione dalla Società Cooperativa “Lago Scuro” di Corniglio (PR), veniva incaricato l’Avv. Luca Verderi del Foro di Parma, con Studio sito a Parma in Viale Gorizia n. 17, già incaricato di adire la Corte predetta proprio in relazione a talune delle parti della stessa Sentenza impugnata dalla precitata Società Cooperativa, che vedevano soccombente la Provincia di Parma, dovendosi pertanto considerare tale giudizio coincidente, per ragioni soggettive e oggettive, con quello precedentemente in predicato di essere promosso dalla Provincia stessa con il patrocinio dell’Avv. Verderi medesimo;

che, a favore dell’Avv. Luca Verderi di Parma, non veniva in tale occasione previsto alcun ulteriore compenso in relazione a quanto a lui già riservato con Decreto n. 95 del 17/05/2018, trattandosi come detto della stessa quaestio iuris per la quale al citato professionista era stato conferito apposito mandato a mezzo del suddetto Decreto 95/2018, del quale pertanto il Decreto 146/2018 costituiva esclusivamente un’integrazione ai fini della difesa nel ricorso come sopra promosso dalla Società Cooperativa “Lago Scuro” di Corniglio (PR), nonchè in relazione al correlato impegno di spesa di cui alla successiva Determina n. 471/2018;

che l’Avv. Verderi, a mezzo nota mail del 15/05/2018, aveva precisato di volersi avvalere, ai fini della domiciliazione in Roma, dell’Avv. Francesco Luigi Braschi, con Studio ivi sito in Viale Parioli n. 180; domiciliazione che, come specificato nella nota d’invito alla procedura comparativa di cui trattasi, inviata il 03/05/2018, non ha comportato alcuna spesa per l’Amministrazione, essendo rimasti tali oneri totalmente a carico dell’affidatario dell’incarico già individuato;

che con Ordinanza n. 3629 del 07/10/2020, depositata in Cancelleria il 12 febbraio 2021, la Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, cassava la Sentenza impugnata, in relazione ai primi tre motivi del Ricorso principale, dichiarando assorbito il quarto motivo, rigettava il Ricorso incidentale e rinviava alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, cui demandava di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;

che con atto di citazione notificato a mezzo P.E.C. in data 22/04/2021, assunto a protocollo dall’Amministrazione al n. 10634, la Società Cooperativa “Lago Scuro” di Corniglio citava la Provincia di Parma, innanzi alla Corte d’Appello di Bologna, per l’udienza del 14/09/2021, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello, contrariis reiectis, nell’auspicato integrale rigetto dell’appello proposto dalla Provincia di Parma, statuire sulla liquidazione a proprio favore delle spese, degli onorari e diritti del giudizio di legittimità e dei gradi del giudizio di merito, compresi i due giudizi della fase cautelare, in conformità al principio della soccombenza.

Nella sua qualità di parte appellata, in relazione al capo di sentenza della Corte d’Appello di Bologna cassato dalla Corte di Cassazione e non coperto dal giudicato, inerente alla statuizione con la quale il Tribunale di Parma ha “dichiarato la Provincia di Parma tenuta a titolo di responsabilità precontrattuale, al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente in conseguenza della condotta descritta alla parte motiva, da liquidarsi in separato giudizio”;

CHIEDE

che l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, contrariis reiectis, dichiari inammissibile, respinga e/o rigetti in quanto infondato l’appello, confermando la decisione del Tribunale di Parma 17/02/2017;

nella denegata e non creduta ipotesi che ciò non fosse, in ogni caso:

- accerti e dichiari l’inesistenza e/o la mancata comprova del comportamento descritto nella richiamata Determinazione Dirigenziale 26/03/2015 n. 658 a legittimare la decadenza/revoca dall’aggiudicazione in base alla disciplina di legge (art. 113, comma 4°, D.Lgs. 163/2006) e di gara (artt. 15 e 16 Capitolato d’oneri) disponendone l’annullamento;*
- accerti e dichiari la responsabilità precontrattuale della Provincia nel comportamento tenuto dopo l’aggiudicazione definitiva, nella fase prodromica alla stipulazione del contratto d’appalto oggetto di gara, descritto nel presente atto e comprovato dalle allegazioni documentali prodotte, per inosservanza del dovere di comportarsi secondo correttezza e buona fede, con riserva di comprova e quantificazione dei danni in separato giudizio ed all’esito della presente vertenza;*

Con vittoria di spese (anche generali 15%) diritti ed onorari (come da parametri di riferimento: D.M. n. 55/2014), I.V.A. e C.P.A., contributo unificato rifusi, del doppio grado di giudizio, comprensivi della fase cautelare in primo grado e della precedente fase di appello Rg. n. 1037/2017, conclusa con la sentenza n. 697/2018, nonché del presente giudizio di rinvio, oltre che del giudizio di legittimità innanzi alla Corte di Cassazione Sezioni Unite, in ordine al ricorso principale e alla Prima Sezione Civile, per l’esame del ricorso incidentale della Provincia.”.

Ritenuto:

necessario, costituirsi nel giudizio di rinvio di cui sopra, al fine di tutelare le ragioni della Provincia di Parma, procedendo pertanto a conferire idoneo incarico legale;

Sentiti:

il Dirigente del Servizio Gestione Amministrativa del Patrimonio ed il Dirigente del Servizio Affari Generali – Stazione Unica Appaltante – Anticorruzione e Trasparenza della Provincia di Parma, che ritenevano di avviare senz'altro il procedimento finalizzato ad intraprendere la necessaria attività defensionale da esperirsi nel giudizio come sopra promosso;

Dato atto che:

l'attuale dotazione organica dell'Ente non annovera al proprio interno specifiche professionalità idonee ad assumere l'incarico di che trattasi posto che, tra l'altro, nessuna unità di personale risulta iscritta all'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati della Provincia di Parma, ravvisandosi così la necessità di procedere all'individuazione di professionisti esterni;

Precisato:

peraltro che la prestazione di cui trattasi non è acquisibile ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art.1, comma 450, in quanto l'Ente ha sì l'obbligo preliminare di far riferimento al MEPA o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, ma solo se la prestazione specificamente richiesta sia ivi effettivamente acquisibile;

Vista:

la Sentenza della V Sezione della Corte di Giustizia UE, resa il 06/06/2019 nella causa C-264/18, nella quale si afferma come la rappresentanza legale innanzi all'Autorità Giudiziaria inerisca ad un incarico inevitabilmente ispirato all'intuitu personae; incarico destinato pertanto a rivestire natura fiduciaria e carattere di riservatezza;

Visti altresì:

il Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali esterni, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 30 del 30/07/2018 e l'Albo recante gli "Elenchi di Avvocati Esterni utili al conferimento di incarichi legali da parte della Provincia di Parma", formato sulla scorta delle domande pervenute in seguito ad Avviso Pubblico del 14/09/2018, scaduto il successivo 14/11/2018; Albo in seguito implementato perchè destinato, come specificato nell'Avviso Pubblico precitato, a rimanere comunque aperto in quanto aggiornabile ogni sei mesi con richieste di ammissione pervenute successivamente alla scadenza, ai sensi dell'art. 3, comma 2°, dell'Avviso stesso;

la nota di posta elettronica del Dirigente del Servizio Affari Generali – Stazione Unica Appaltante – Anticorruzione e Trasparenza, con la quale veniva indicato l'Avv. Enrico Prost quale professionista

deputato a tutelare le ragioni dell'Amministrazione nel citato giudizio di rinvio innanzi alla Corte d'Appello;

Considerato:

che l'Avv. Enrico Prost di Parma, affidatario come sopra di attività di recupero crediti (D.P. 72/2018) anche nei confronti della Società Cooperativa attrice, risulta iscritto nel suddetto Albo recante gli "Elenchi di Avvocati Esterni utili al conferimento di incarichi legali da parte della Provincia di Parma" e che lo stesso risulta inoltre aver condotto le trattative in ordine al tentativo di definizione complessiva del contenzioso in essere con la Cooperativa stessa, come emerge dalla nota prot. N. 7302 del 19/03/2021, inviata alla Soc. Coop. Lago Scuro in sede di avvio delle trattative predette, rimaste poi senza esito;

che l'Avv. Enrico Prost quindi, per le ragioni di cui sopra, è a conoscenza degli elementi utili per la tutela dell'Ente nel giudizio di rinvio come sopra radicato e, allo stesso, per motivi di complementarietà rispetto alle vertenze già trattate, tra cui una riguardante proprio la Cooperativa "Lago Scuro", tutt'ora in essere, risulta appropriato conferire l'incarico di rappresentare l'Amministrazione nel giudizio di che trattasi, innanzi alla Corte d'Appello di Bologna;

Rilevata pertanto:

l'opportunità di affidare l'incarico legale di difesa dell'Ente, nel procedimento in parola, in relazione alle suddette ragioni di complementarietà, richiamate anche nelle Linee Guida ANAC n. 12, all'Avv. Enrico Prost di Parma, contemplato come detto tra gli iscritti dell'Albo recante gli "Elenchi di Avvocati Esterni utili al conferimento di incarichi legali da parte della Provincia di Parma" di cui sopra ed al quale inoltre la Provincia di Parma, in ordine al rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 6 del precitato "Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali esterni" dell'Ente, non risulta avere conferito incarichi legali nell'anno in corso e nemmeno nei due precedenti;

Ritenuto:

quindi di affidare l'incarico di difesa della Provincia di Parma, nel procedimento in questione, all'Avv. Enrico Prost di Parma, con Studio ivi sito in Strada Petrarca n. 8, esperto in materia di diritto civile e amministrativo come da curriculum e per la spesa di cui al preventivo dallo stesso prodotto, acquisiti agli atti dell'Ufficio Legale dell'Ente;

che del professionista in parola, oltre alla complementarietà rispetto al contenzioso tutt'ora in corso con l'odierna controparte, come accennato, sono stati comunque valutati le esperienze professionali ed il curriculum vitae anche in relazione all'oggetto della vertenza, nonché la

congruità dell'offerta economica;

Ritenuto altresì:

di conferire al predetto procuratore ogni potere inerente il mandato e concernente il compimento di tutti gli atti che risultino all'uopo necessari in sede giudiziale, tra cui quello di farsi sostituire in udienza nonché, senz'altro, quello comunque di rappresentare e difendere la Provincia di Parma nel giudizio come sopra promosso;

inoltre, di riservarsi la facoltà di conferire successivamente al procuratore medesimo l'incarico di rappresentare e difendere la Provincia di Parma in eventuali ulteriori fasi/attività giudiziali/stragiudiziali successive e/o connesse o collegate a quelle di cui al presente atto;

di prevedere, a favore dell'Avv. Enrico Prost, una spesa di €. 9.532,50.= per le proprie spettanze (stante il valore indeterminabile della causa), oltre €. 1.429,87.= per rimborso forfetario al 15%, €. 438,49.= per C.P.A. al 4% e così, complessivamente, €. 11.400,86.=, come precisato dal legale in parola in sede di presentazione del preventivo richiesto; spesa da ritenersi congrua ai sensi del D.M. 55/214, come modificato dal D.M. 37/2018;

Dato atto:

che ai fini della liquidazione del proprio compenso e ferma restando la quantificazione dello stesso nei limiti dell'importo come sopra stabilito, il legale incaricato sarà tenuto a produrre copia della propria nota d'incarico e del proprio preventivo di spesa all'Autorità Giudicante adita;

Visti:

l'Atto di Consiglio Provinciale n. 46 dell'1/12/2020, di approvazione del D.U.P. 2021-2023;

l'Atto di Consiglio Provinciale n. 52 del 22/12/2020, di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023;

Dato atto:

che il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 è stato approvato con Decreto Presidenziale n. 28 del 12/02/2021;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole del Dirigente Responsabile e del Ragioniere Capo rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile,

DECRETA

di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, per le motivazioni di cui in narrativa, promosso in riassunzione innanzi alla Corte d'Appello di Bologna dalla Società Cooperativa "Lago Scuro" di

Corniglio (PR), con atto di citazione notificato a mezzo P.E.C. in data 22/04/2021, assunto a protocollo dall'Amministrazione al n. 10634;

di avvalersi a tal fine dell'Avv. Enrico Prost di Parma, con Studio ivi sito in Strada Petrarca n. 8, attribuendogli ogni potere inerente il mandato e concernente il compimento di tutti gli atti che risultino all'uopo necessari in sede giudiziale, tra cui quello di farsi sostituire in udienza, nonché di rappresentare e difendere la Provincia di Parma in tutte le fasi del giudizio come sopra promosso;

di eleggere domicilio, ai fini del giudizio di che trattasi, presso lo Studio dell'Avv. Prost stesso, sito come detto a Parma, in Strada Petrarca n. 8;

altresì, di riservarsi la facoltà di conferire successivamente al procuratore medesimo l'incarico di rappresentare e difendere la Provincia di Parma in eventuali ulteriori fasi/attività giudiziali/stragiudiziali successive e/o connesse o collegate a quelle di cui al presente atto;

di presumere una spesa di complessivi €. 11.400,86.=, quale importo richiesto dal legale incaricato, salvo eventuali modificazioni che si rendessero strettamente necessarie in corso di vertenza per non previsti incombenti, comunque da comunicarsi previamente da parte del professionista e da approvarsi con successivo atto;

di conferire mandato al competente Ufficio di dar corso agli atti successivi, tra cui la formalizzazione della lettera d'incarico, allegata in bozza quale parte integrante del presente atto;

di dare atto: che la spesa complessiva di €.11.400,86.=, farà carico al capitolo 305700650000 (Att. amministrativa Legale - U.1.03.02.11.006 Patrocinio Legale) del Bilancio 2021-2023, annualità 2021, che presenta la necessaria disponibilità; spesa da ritenersi congrua ai sensi del D.M. 55/214, come modificato dal D.M. 37/2018;

che l'esigibilità delle obbligazioni avrà luogo entro il 31/12/2021;

che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Presidente
(ROSSI DIEGO)
con firma digitale

IL DIRIGENTE
Dr. Ugo Giudice

e-mail u.giudice@provincia.parma.it

www.provincia.parma.it

Parma,

Prot. n.

Egr. Avv.
Enrico Prost
Strada Petrarca n. 8
PARMA

OGGETTO: Coop Lago Scuro / Provincia di Parma. - Corte d'Appello di Bologna. - Giudizio di rinvio.

Nel comunicare che questa Amministrazione, con Decreto Presidenziale n. del , ha individuato la S.V. quale incaricato della tutela dell'Ente nel procedimento di cui all'oggetto, si precisa quanto segue.

L'ammontare massimo delle competenze presuntivamente spettanti alla S.V. stessa, è pari a €11.400,86=, somma comprensiva di rimborso forfetario, CPA e spese vive, come concordato e riportato in apposito preventivo fornito per iscritto alla Provincia, conservato agli atti d'ufficio.

Eventuali circostanze successive che, nel corso dello svolgimento dell'opera, dovessero comportare un incremento dell'attività prevista ed un conseguente aumento dei costi ipotizzati, dovranno essere tempestivamente portate a conoscenza della Provincia che, in relazione alle stesse, potrà eventualmente procedere all'integrazione del compenso.

Il patrocinio legale affidato dovrà essere eseguito personalmente e comunque sotto la direzione e la responsabilità della S.V. medesima, anche avvalendosi di collaboratori e sostituti di sua scelta.

La Provincia di Parma ha diritto, tra l'altro:

- a) ad essere tenuta informata dal legale incaricato, con comunicazioni periodiche, circa l'andamento e lo stato di avanzamento dell'attività di che trattasi;
- b) di ricevere i documenti fiscali ed in particolare le fatture elettroniche, da emettersi in relazione ai pagamenti.

Si richiama l'attenzione della S.V. circa l'immediata risolvibilità di diritto del presente incarico, in forza di apposita comunicazione dell'Ente, in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dall'incarico stesso, nonché nell'ipotesi di violazione, da parte della S.V. medesima, delle norme di cui al D.P.R. n. 62/2013.

Ai fini della liquidazione delle spese di giudizio e ferma restando la quantificazione delle Sue spettanze nei limiti dell'importo pattuito, si invita la S.V. a produrre copia della presente nota all'Autorità Giudicante adita.

Ai sensi del GDPR - Regolamento U.E. n. 679/2016, i dati personali riferiti alla S.V. saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento di conferimento dell'incarico di che trattasi. La S.V. stessa potrà prendere visione delle informative ex-artt. 13 e 14 del citato GDPR, sul sito dell'Amministrazione, con specifico riguardo a quelle strutturate per le attività dell'Ufficio Legale dell'Ente. Allegato alla presente missiva si trasmette inoltre (sempre ai sensi del Reg. U.E. 2016/679) l'**accordo per il trattamento dei dati personali riguardante l'individuazione della S.V. quale Responsabile del trattamento dei dati personali di cui è titolare la Provincia di Parma.**

Tanto premesso, si chiede cortesemente di **restituire firmati per accettazione originali/copie: della presente nota, dell'accordo relativo all'individuazione del responsabile del trattamento di dati personali**, nonché **del 2° riscontro relativo all'incarico in oggetto** (quest'ultimo da redigere utilizzando all'uopo lo schema di comunicazione appositamente predisposto in formato editabile) completo dei dati mancanti .

Distinti saluti.

IL LEGALE INCARICATO
Avv. Enrico Prost

IL DIRIGENTE
Dott. Ugo Giudice



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO LEGALE - ACCESSO AGLI ATTI - PRIVACY - CONTROLLO ATTI

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **1758 /2021** ad oggetto:

" ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, PRIMA SEZIONE CIVILE, N. 3629 DEL 07/10/2021, DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12/02/2021. - RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO E CITAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE. - INCARICO LEGALE. "

ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 28/05/2021

Sottoscritto dal Responsabile
(GIUDICE UGO)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

SERVIZIO FINANZIARIO - GESTIONE DEL PERSONALE - PARTECIPATE -
ECONOMATO - SISTEMI INFORMATIVI

PARERE di REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. **1758 / 2021** ad oggetto:

ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, PRIMA SEZIONE CIVILE, N. 3629 DEL 07/10/2021, DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12/02/2021. - RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO E CITAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE. - INCARICO LEGALE.

ai sensi dell'art. 49, 1 comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Parma , 28/05/2021

Sottoscritto dal Responsabile
(MENOZZI IURI)
con firma digitale